

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-bis**
n. **96**

XIV COMMISSIONE **(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2
ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 PER QUANTO RIGUARDA L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (COM(2025) 1007 FINAL)

Approvato il 25 marzo 2026

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite le memorie trasmesse dai soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;

premesso che è condivisibile l'obiettivo principale della proposta di contribuire, in tutta l'UE, allo sviluppo tempestivo ed efficiente di infrastrutture energetiche resilienti, dato il ruolo cruciale che queste svolgono nel rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri, nonché nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione;

tale obiettivo assume particolare rilevanza e urgenza alla luce del complesso e difficile contesto geopolitico in cui l'Unione e i suoi Stati membri devono perseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autonomia strategica;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, del TFUE;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento è necessario per migliorare il quadro normativo vigente, apportando valore aggiunto attraverso un adeguato livello di armonizzazione volto a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative; al contempo si sottolinea, alla luce delle recenti modifiche della disciplina delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, la necessità di garantire certezza amministrativa;

considerata la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

la previsione del meccanismo di approvazione tacita anche per il rilascio delle autorizzazioni per la connessione alla rete, di cui all'articolo 17 modificato della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, comporta possibili impatti negativi in termini di sicurezza e stabilità della rete non sufficientemente giustificati dagli obiettivi perseguiti;

l'impossibilità, trascorsi tre mesi dalla domanda, di richiedere ulteriori informazioni ai promotori di progetti, così come previsto nell'ambito della modifica dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788

sul mercato del gas, potrebbe costituire un vincolo sproporzionato per le autorità nazionali competenti;

rilevata l'esigenza di valutare, nel corso dei negoziati interistituzionali, la necessità di chiarire, all'articolo 16-*septies* della direttiva sulle energie rinnovabili, che il principio di interesse pubblico prevalente si applica sia all'interno che all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.



190182188360